

CAMERA DEI DEPUTATI N. 379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELCI, FIORET, MAROCCO, SANTUZ

Presentata il 19 agosto 1976

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1968, n. 408, ha provveduto al riordinamento dei ruoli « separati e limitati » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge n. 1600 del 1960, per il personale militare proveniente dai corpi di polizia della Venezia Giulia.

A detto personale, per il quale non era prevista alcuna forma di avanzamento, con l'approvazione della legge n. 408 venne riconosciuta la possibilità di una dinamica di carriera, nei rispettivi corpi di appartenenza, con le modalità previste per il personale dei ruoli ordinari, con l'avanzamento di soli due gradi per tutti.

Con l'approvazione della predetta legge fu iscritto nei ruoli dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, anche il seguente personale:

a) sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

b) sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373 (provenienti dal soppresso Corpo delle polizie per l'Africa italiana, decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43).

Al fine di evitare privilegi, sperequazioni e disarmonie venne tenuto conto della posizione del personale del ruolo ordinario.

Quest'ultimo, infatti, raggiunge regolarmente il massimo grado (maresciallo di prima classe per la pubblica sicurezza e maresciallo maggiore per la guardia di finanza) della scala gerarchica dei sottufficiali ed infine beneficia, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, della qualifica di « scelto » per la pubblica sicurezza e di « aiutante » per la guardia di finanza, qualifica che è soltanto un riconoscimento economico attribuibile ai sottufficiali in possesso di ben determinati requisiti.

Essendo limitata la dinamica di carriera a soli due gradi, le tre ultime categorie

(maresciallo di terza classe o ordinario, brigadiere e vicebrigadiere) non potranno mai arrivare al massimo grado dei sottufficiali, né alla qualifica di scelto o aiutante.

Detto provvedimento, che al momento della sua attuazione è apparso equilibrato, in quanto solleva una categoria da una condizione di inferiorità rispetto ai colleghi del ruolo normale, ora si rivela incompleto ed ingiusto.

Infatti, i sottufficiali del ruolo normale, che operano a fianco dei sottufficiali del ruolo separato, raggiungendo automaticamente il massimo grado e la qualifica di scelto per la pubblica sicurezza e di aiutante per la guardia di finanza, ad un certo momento, dopo essere stati inferiori di grado o addirittura di due gradi rispetto a quelli del ruolo separato, diventano superiori a tutti gli effetti.

Ad aggravare questa situazione di disagio è stata pure la recente legge n. 496 del 10 ottobre 1974 che non ha tenuto conto completamente delle numerose proposte di legge assorbite per l'approvazione del disegno di legge n. 1777 del 12 agosto 1974, le quali tendevano tutte ad eliminare definitivamente l'anomala situazione che si è venuta a creare nelle varie categorie del

personale della legge n. 408 del corpo di pubblica sicurezza e della guardia di finanza ed in particolare della proposta di legge n. 1948 del 29 marzo 1973, riguardante la sola categoria dei sottufficiali della pubblica sicurezza e della guardia di finanza.

La predetta legge n. 496 ha risolto solo parzialmente la situazione degli ufficiali di grado superiore a quella di ex partigiani in particolari condizioni.

A distanza di molti anni appare equo sanare questa situazione dei sottufficiali del ruolo separato offrendo a questi dipendenti la possibilità di inserirsi in modo completo e definitivo nelle file dei rispettivi corpi.

Va tenuto presente che il personale di cui trattasi conseguirebbe l'avanzamento ai gradi superiori secondo una dinamica ben precisa dei rispettivi corpi e che il beneficio per gli appartenenti al Corpo della pubblica sicurezza si avrebbe fra 5 o 6 anni, mentre solo per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza esso si realizzerebbe nel 1975.

Trattandosi di poche unità la spesa necessaria è irrisoria e quindi ad essa può essere fatto fronte con i coefficienti per le promozioni contenuti nei normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento al massimo grado dei sottufficiali previsto nell'ordinamento del rispettivo corpo di appartenenza e, se in possesso dei prescritti requisiti, alla qualifica di scelto per la pubblica sicurezza e di aiutante per la guardia di finanza ».

ART. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 408.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio relativi ai vari corpi.